Logo Università **Logo ADMO Regionale**

CONVENZIONE

TRA

Università degli Studi di Verona (di seguito denominata Università), con sede in Verona, Via dell'Artigliere, 8, C.F. 93009870234, rappresentata dalla Rettrice protempore Prof.ssa Chiara Leardini, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con deliberazione del Senato Accademico del _____

E

ADMO VENETO ODV - Associazione Donatori Midollo osseo (di seguito indicata ADMO) Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con sede legale a Padova in Via Alessandro Guidi 48, rappresentata dalla Presidente Mara Rosolen, autorizzata a firmare il presente atto con_____

Di seguito denominate congiuntamente anche "Parti".

Premesso che

- ADMO è un'associazione di volontariato che persegue l'obiettivo di promuovere e diffondere presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche con progetti mirati e qualificati di informazione, sensibilizzazione e formazione culturale, così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;

- l'Università degli Studi di Verona riconosce l'importanza di sostenere l'attività di sensibilizzazione e informazione in relazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche al fine di sviluppare e promuovere su tali tematiche la formazione di una più ampia coscienza civile;

- le Parti intendono dar vita a un rapporto organico di collaborazione volto a promuovere sul territorio la cultura della donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche;

Visti

- Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che riconosce e promuove il valore dell'iniziativa civica e solidaristica dei cittadini per il perseguimento del bene comune;
- lo Statuto dell'Università di Verona;
- lo Statuto dell'ADMO;
- la convenzione stipulata dalla Regione Veneto con ADMO VENETO ODV (Delibera Giunta Regionale n. 986 del 11 agosto 2023).

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Obiettivi

La presente Convenzione ha lo scopo di promuovere nei confronti degli studenti universitari una corretta informazione e sensibilizzazione sulle tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche quale atto concreto, immediato ed efficace di civiltà e solidarietà, finalizzato a salvare la vita o migliorarne la sua qualità.

Articolo 3 - Ambiti di collaborazione

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attività di informazione e sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche rivolte agli studenti universitari. Tali attività concerneranno patologie ematologiche che necessitano del trapianto di midollo osseo, la prevenzione e la cura delle malattie ad esse riferite e la tutela dei donatori;
- favorire l'iscrizione di giovani donatori al Registro Regionale Donatori Midollo Osseo attraverso le metodologie riconosciute dal Registro Regionale stesso e dal SSR;
- attività di ricerca e studio finalizzate a progettare percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze traversali alle singole discipline relative alla educazione alla salute, ed alla responsabilità sociale della cittadinanza.

Articolo 4 – Impegni delle Parti

In relazione agli ambiti di collaborazione di cui sopra, le Parti si impegnano a pianificare iniziative (convegni, seminari, corsi di formazione ecc.) di promozione, formazione ed informazione sulle tematiche sopra indicate. Le iniziative verranno realizzate nell'ambito di modalità integrate di educazione alla salute secondo le linee guida emanate dagli organi competenti.

<u>Impegni di ADMO</u>

Per la realizzazione delle citate iniziative ADMO si impegna a:

- mettere a disposizione propri strumenti, strutture e personale qualificato ed a coprire tutte le spese necessarie inerenti l'attività in oggetto;
- costituire un gruppo di volontari formato da studenti dell'Università di Verona che aderiscono ad Associazioni studentesche e non, operanti sul territorio con il compito di collaborare nell'organizzazione delle citate iniziative, con il supporto dell'Università;

Impegni dell'Università

L'Università a sua volta metterà a disposizione:

- punti informativi all'interno dell'Ateneo, bacheche o monitor, ed in occasione di eventi organizzati per gli studenti, come ad esempio gli incontri di accoglienza per le matricole e le giornate di orientamento;

La presente convenzione non comporta flussi finanziari diretti tra le parti; ciascuna di esse sosterrà gli impegni assunti nei limiti delle risorse a disposizione.

Articolo 5 - Comitato di coordinamento

Le parti costituiscono un "Comitato di coordinamento" composto da un rappresentante di ciascuna Parte:

- per l'Università: _____,
- per ADMO: _____.

Il Comitato di coordinamento svolgerà in particolare le seguenti funzioni:

- individuazione, promozione, organizzazione ed attuazione delle iniziative relative agli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3;
- verifica e valutazione dell'andamento della collaborazione tra le Parti;

Articolo 6 – Assicurazione

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività formative sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;

- nello svolgimento di attività indicate nella presente convenzione i volontari e il personale di ADMO sono coperti da assicurazione da ADMO contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede dette attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Art. 7 – Sicurezza e prevenzione (D.lgs. 81/08 e 106/09)

Le Parti si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività della presente Convenzione vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 8 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio, mediante apposito atto scritto.

Ciascuna Parte può recedere dal presente accordo unicamente mediante comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento o PEC trasmessa all'altra Parte nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, senza pregiudizio per le attuazioni e le collaborazioni già in essere.

Art. 9 – Imposta di bollo, registrazione ed originali

La presente Convenzione è redatta in 2 (due) originali ed è esente dal versamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5, D. Lgs. 117/2017. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente

acconsentire) che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati nei modi e nei limiti necessari per perseguirne le finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto delle informative di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sulle relative pagine istituzionali delle parti. Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati nel rispetto dei principi contenuti nelle norme sopra richiamate e delle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali. Le parti demanderanno ad eventuali ulteriori atti la definizione degli eventuali altri aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari.

Art. 11 Controversie

Per ogni controversia derivante dal presente Accordo, le Parti si impegnano preliminarmente a esperire un tentativo di composizione bonaria. In caso di mancato accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia, fatto salvo ogni diverso foro inderogabile previsto dalla legge.

Verona, lì

Università degli Studi di Verona
La Rettrice
Prof.ssa Chiara Leardini

ADMO VENETO ODV

ADMO
ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO
Federazione Italiana - ONLUS

La Presidente

Dott.ssa Mara Rosolen

ADMO Federazione Italiana

Sede legale: Via Aldini, 72 - 20157 Milano
Sede operativa: 5 Maggio, 2 – 20157 Milano
tel. 02 39000855 – admo@admo.it – admo.it

c/c bancario IT27 B030 6909 6061 0000 0119 916
c/c postale IT12 H076 0101 4000 0004 4099 208
C.F. 97102080153

Associazione giuridicamente riconosciuta con D.M. del 28/01/2000